

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE A

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ART. 24 E ART. 25)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A..

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all'ambito relativo alla presente parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste. Esistono tre macrocategorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti, facendo riferimento per una elencazione formale all'art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001:

- *Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale* (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);
- *Regioni;*
- *Province;*
- *Città Metropolitane;*
- *Comuni;*
- *Forze Armate e di Polizia* (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- *Organi garanti di nomina parlamentare* (AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici);
- *Autorità, Comitati, Commissioni* (AIPA Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d'Italia);
- *Altri Enti / Istituti* (ACI Automobile Club d'Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l'ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della

previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFM Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPESL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco);

- *Altre Istituzioni* (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e consolati italiani all'estero Unione Europea),
- *Enti incaricati di Pubblico Servizio* (Soggetti privati che esercitano servizi pubblici in regime di concessione Soggetti privati che esercitano attività di progettazione di opere pubbliche, i componenti del C.d.A. del "Fondo Pensioni" di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di Società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione (se operano per conto di Enti Pubblici),
- *Tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.*

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

Per quanto riguarda la prima tipologia ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Per quanto riguarda la seconda tipologia, la definizione di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione; (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato; (d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors S.p.A. i seguenti reati:

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Si tratta di un reato affine all'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.): la differenza tra questa fattispecie e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

FRUDE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.);

Tale previsione normativa descrive lo stesso evento tipico del reato di truffa (ingiusto profitto con altrui danno), ma mancano sia l'elemento dell'induzione in errore del soggetto passivo, sia gli artifici e i raggiri. In tal caso le condotte fraudolente si sostanziano **nell'alterazione**, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e **intervento**, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati informazioni o programmi: si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

La fattispecie è integrata laddove, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne vengono allontanati gli offerenti. Peraltro, il reato, da cui deriva la possibile responsabilità dell'ente, si configura anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

La fattispecie è volta a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una gara.

A titolo di esempio, integra gli estremi dell'art. 353 c.p. chi prometta a un proprio concorrente lavori futuri al fine di impedirne la partecipazione a una gara di appalto.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma mira a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino il procedimento che porta alla realizzazione di un bando.

A titolo di esempio, è rilevante ai sensi dell'art. 353-bis c.p. l'accordo clandestino tra privato e pubblico ufficiale per redigere un bando di gara con requisiti talmente stringenti da predeterminare l'aggiudicazione.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Anche la frode nelle pubbliche forniture rappresenta un reato che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato è rappresentato da attività fraudolenta nella esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355.

Modalità di commissione del reato: L'elemento della frode è identificabile nei raggiri volti a ingannare la controparte, ed anche nella semplice malafede contrattuale, in quanto è sufficiente che il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

È rilevante ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ.

Finalità del reato e interesse o vantaggio: trarre un indebito vantaggio o un ingiusto profitto coincidente con il danno arrecato al soggetto pubblico.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale norma estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ad ogni incaricato di un pubblico servizio; in questo caso, tuttavia, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

PECULATO (ART. 314 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, anche agendo al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, sia immediatamente restituita.

Modalità di commissione del reato: Risultano equivalenti le condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

Integra l'appropriazione necessaria a configurare il delitto di peculato la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, e non semplicemente di favore, del tutto sproporzionato al suo valore, compiuta nel contesto di procedure funzionali a gestioni liquidatorie di interesse pubblico.

Utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile della pubblica amministrazione, effettuato con criteri personalistici ed al di fuori di ogni controllo, tanto che non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il bene rimanga ancora destinato a finalità pubblicistiche. In caso di collegamento, con gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Finalità del reato e interesse o vantaggio: disporre indebitamente di beni oggetto di peculato commesso dal pubblico funzionario al quale è stato fornito adeguato concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.);

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato, dunque, si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice

("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo). Non si configura, dunque, questa fattispecie di reato nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione del reato di peculato, rispetto alla quale il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce ipotesi marginale e residuale.

La fattispecie appare prima facie residuale per Marine Interiors S.p.A. attesa l'improbabilità di una commissione anche a titolo concorsuale da parte di apicale o dipendente.

TRAFFICO ILLECITO DI INFLUENZE (ART. 346 BIS C.P.)

La fattispecie prevista e punita dall'art. 346 bis c.p. pone in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, diretta a punire, prima che possa perfezionarsi l'accordo corruttivo, colui che gioca come tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza.

Si tratta di un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio è previsto un aggravamento di pena (comma 3). Si tratta in particolare di un reato necessariamente plurisoggettivo in quanto oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione (comma 2).

L'art. 346 bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: una prima ipotesi è rappresentata dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri. La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente.

Il delitto in esame è a dolo specifico, in quanto il committente e il mediatore debbono stipulare un patto allo scopo specifico di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio, nell'ipotesi di influenze gratuite, oppure di esercitare una influenza illecita nei confronti del pubblico agente, nel caso di influenze onerose.

Il delitto di traffico di influenze illecite si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il mediatore. Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente. L'attuale versione della norma ha di fatto ricriminalizzato il millantato credito, estendendo la responsabilità anche al committente.

Data la forte anticipazione di tutela, la fattispecie in questione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Va infine osservato come i delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter siano rilevanti a fini "231" se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

A simiglianza, gli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale sono rilevanti a fini "231" se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei finanziamenti in termini di modalità di utilizzo.
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, Unione Europea), per il conseguimento di finanziamenti relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo);
 - finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo;in sede di:
 - ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
 - presentazione della richiesta;
 - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento e per la successiva rendicontazione all'Ente Pubblico finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di incentivi (es. documentazione amministrativa ed istanza all'INPS etc.) volti all'inserimento, il reinserimento e la stabilizzazione lavorativa delle categorie di personale previsto dalla normativa vigente (es. L.92/2012).
- Gestione degli adempimenti nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e dell'Ufficio Brevetti Europeo o European Patent Office - EPO, per la registrazione e rinnovo dei brevetti e dei marchi depositati dalla Società.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e componenti, quali a titolo esemplificativo:
 - Dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali)
 - Dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE)
 - Presentazione del certificato Generalised System of Preference – Form A, per le merci di provenienza da paesi in via di sviluppo
 - Presentazione dei documenti previsti ai fini del traffico di perfezionamento passivo (TPP)
 - Altre dichiarazioni relative al traffico doganale (Carnet ATA, ecc.).
- Gestione dei rapporti con Enti Territoriali, quali Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni, per:
 - realizzazione di nuovi canali di comunicazione preferenziali volti all'identificazione di nuove opportunità di business;
 - consolidamento dei rapporti in essere per il mantenimento del business.
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali. In particolare, si fa riferimento alle attività svolte in fase di:
 - ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;

- presentazione della richiesta;
 - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive, con riferimento a:
 - uffici;
 - sito produttivo;
 - magazzino;
 - cantieri navali.
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.).
- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Selezione e assunzione del personale dipendente.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di precontenzioso o di possibile contenzioso.
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita in assoluta prevalenza a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT. Resta ferma la possibilità per l'azienda di espandere la propria attività di produzione e vendita anche a beneficio di soggetti pubblici, prendendo parte a procedure ad evidenza pubblica bandite ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
- Gestione dei rapporti con parti terze (e.g. clienti, fornitori) per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti.
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento e dalla Policy Anticorruzione adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

Ogni contatto (o tentativo di contatto) ad opera del rappresentante di una istituzione pubblica (ovvero di persona che affermi di operare per conto di essa, caratterizzato da indici di anomalia o anche di mero sospetto di anomalia, dovranno essere segnalati prontamente alla funzione legale, per gli eventuali seguiti o approfondimenti.

Si ritengono pertanto adeguati gli esistenti presidi di controllo nelle aree delle gare d'appalto, con particolare riferimento al *market access* ed al rischio della possibilità di esercitare pressioni (indebite) sulla formazione del bando di gara, nonché ai processi di tracciatura degli incontri con esponenti della P.A.

Parimenti, oltre al controllo sulla formazione dei prezzi contenuti nelle offerte economiche, opera il divieto di operazioni in contanti che permetterebbero in prima battuta la formazione di fondi riserva "off the records" dai quali attingere per remunerare la controparte collusa.

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti in sede di verifiche ispettive in riferimento ad adempimenti di legge (i.e. Privacy), si rimanda ai principi comportamentali indicati nella Parte Speciale D – Reati Societari

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali acquisti, servizi e consulenze, gestione flussi monetari e finanziari e selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti ed Entità esercitanti una pubblica funzione o un pubblico servizio sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Legali Rappresentati, dai Responsabili di Funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attribuzioni di competenza, delle procure conferite e delle procedure aziendali;
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da almeno due rappresentanti; di detti incontri deve essere tenuta traccia, con allegata la documentazione eventualmente richiesta e consegnata, e tale informativa è trasmessa al responsabile competente, che ne cura l'archiviazione e la conservazione;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa, anche in via telematica, agli uffici competente;
- la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti – che quindi è un obbligo che si riferisce al singolo dipendente, non alla Società – deve essere in tutti i casi garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Lo scopo non è espandere la burocrazia, ma semplicemente è necessario essere in grado – in una logica di accountability – di “dare conto” di come è stata adottata una certa decisione.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte, secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e affidabilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato da un contratto/lettera di incarico/ordine di acquisto, anche nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale, formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente, al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti. Analogamente, al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono il richiamo all'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società (Codice di Comportamento, Clausola di Compliance, MOG) nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali previsioni e alle disposizioni normative vigenti, possono determinare sui rapporti contrattuali;
- l'Ufficio Amministrazione e Finanza effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato degli appositi poteri;

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- l'Ufficio Amministrazione e Finanza ha definito le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- l'Ufficio Amministrazione e Finanza ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Ufficio dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Selezione, assunzione e gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le opportune transazioni a SAP nel rispetto delle tempistiche definite all'interno della *Travel Policy* e adeguatamente approvate.
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI

(ART. 24 BIS)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.P.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491 BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Non risultano invece configurabili nell'ambito di Marine Interiors s.p.a. i reati in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'art. 1, commi 11 e 11-bis del Decreto legge n. 105 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, N/A in quanto la condotta prevista dai reati presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società informatiche).

FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART 617 SEXIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, **fraudolentemente**, falsifica, altera, sopprime o interrompe il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero impedisce, in tutto o in parte, la loro

trasmissione. La norma tutela l'integrità e la genuinità delle comunicazioni elettroniche, punendo chiunque intervenga in modo illecito sul loro contenuto o sul loro flusso.

ESTORSIONE INFORMATICA (ART. 629 C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, mediante minaccia o violenza, costringa taluno a compiere o omettere un atto, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, utilizzando strumenti informatici o telematici. La condotta può consistere, ad esempio, nell'uso di malware, ransomware o altri mezzi digitali per bloccare sistemi, cifrare dati o minacciare la diffusione di informazioni riservate, al fine di ottenere denaro o vantaggi indebiti.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.
- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:
 - brevetti, disegni, attività di R&S
 - dati di marketing
 - informazioni riservate di enti pubblici
 - informazioni bancarie
 - parametri per l'attivazione di servizi
 - dati di fatturazione o di credito
 - dati relativi a pagamenti.
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono:
 - essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite comunicazioni anche alla Pubblica Amministrazione
 - danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione della dell'infrastruttura tecnologica.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Gestione dell'infrastruttura tecnologica

- il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità.
- sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g. laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale della Società.
- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

- sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;
- è definita una policy che disciplina gli accessi fisici alle sale server aziendali;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- sono previste procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di *alert*;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (*malware* tipo *botnet*) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE C

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025.

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12 D. LGS. 268/1998).

È punito, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Acquisto di materiali/prodotti necessari alla produzione di pareti e soffitti (pannelli) delle cabine.
- Acquisto di materiali/prodotti necessari alla produzione dei box igiene delle cabine.
- Gestione degli acquisti di:
 - arredi
 - materiali e/o prestazioni di varia naturaal fine di soddisfare le Richieste d'Acquisto, o fabbisogni, emesse dalle Funzioni competenti.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, nell'ambito della gestione e rendicontazione dei finanziamenti pubblici ottenuti dalla Società.
- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale nel quale la Società sia co-imputata o si sia costituita parte civile.
- Gestione dei rapporti con parti terze (e.g. clienti, fornitori) per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici degli Enti competenti (e.g. Consolati ed Ambasciate) in occasione della richiesta di ingresso in Italia e predisposizione di lettere di invito per attività lavorativa presso le sedi della Società.
- Gestione e assunzione del personale e rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale di questi ultimi (con particolare riguardo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento al reato di associazione per delinquere si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale F – Ricettazione e Riciclaggio e nella Parte Speciale I – Reati Ambientali per i reati connessi alla gestione dei rifiuti, ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge

Con riferimento al reato di disposizione contro le immigrazioni clandestine si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale L – Impiego di cittadini stranieri. In aggiunta è richiesto il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, si rimanda alla Parte Speciale H.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale H – Ricettazione e Riciclaggio e nella Parte Speciale I – Reati Ambientali.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate Parte Speciale L - Impiego di cittadini stranieri, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione dei delitti contro le immigrazioni clandestine:

- è mantenuta traccia delle motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio italiano;
- la Società monitora le persone per le quali procura l'ingresso nel territorio italiano indicazione con particolare riferimento alla data di uscita dallo stesso, ove prevista;
- le *invitation letter* sono firmate da soggetti dotati di idonee procure;
- in tutti i casi di lavoro somministrato o di affidamento di lavori, servizi o forniture, ci si assicura che sia fornita accettazione della clausola di compliance 231.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE D

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025.

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dagli art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall’art 25 ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. I reati “propri”, cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Dirigenti preposti, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Dirigenti preposti, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un’adeguata attività di controllo.

La Legge sul Risparmio del 28/12/2005 n. 262 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (Legge sul risparmio) e le successive modifiche hanno introdotto, per le Società con titoli quotati presso mercati regolamentati dell’Unione Europea, disposizioni in materia di responsabilità e obblighi relativi all’informativa societaria. La Società ha aderito alle prescrizioni della citata Legge introducendo nel proprio Statuto la figura del “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” al quale è affidata la responsabilità - insieme all’Amministratore Delegato - di attestare con apposite relazioni sul bilancio separato e sul bilancio consolidato:

- l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili;
- la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili;
- la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l’idoneità del bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si

occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa di dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia stata accettata. Si procede a querela della persona offesa.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE, PREVISTO DALLA NORMATIVA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA UE 2019/2121, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2019 (ART. 54 D.LGS. 19/2023).

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce "chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti".

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti.

Il reato viene qui solo enunciato, ma le politiche societarie adottate sino ad oggi nel gruppo Fincantieri permettono di escludere la possibilità di commissione del delitto.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - operazioni straordinarie;
 - altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni.
- Redazione delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie e gestione delle operazioni straordinarie stesse.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (e.g. Garante Privacy), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

In riferimento alla corruzione tra privati:

- Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo dell'ambiente di lavoro e della qualità del servizio volte a garantire l'idoneità del prodotto finale.
- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni di pre-contenzioso o a rischio contenzioso.
- Gestione dei rapporti con i clienti (Armatori) nell'ambito delle commesse di "Refitting" ed "After Sales".
- Selezione e assunzione del personale dipendente.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento, della Policy Anticorruzione, delle Procedure di controllo sui processi amministrativo-contabili ex L.262/2005, della procedura di Internal Dealing, conflitto di interessi e gestione parti correlate adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni suddette, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dal medesimo ufficio;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci e Sindaci;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;

- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Al fine di prevenire il rischio che Marine Interiors possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati" è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo. Con riferimento al reato di corruzione tra privati si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Contabilità, Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo:

- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Ufficio Amministrazione ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura dell'Ufficio Amministrazione;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;

- l'Ufficio Amministrazione predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema, i profili di accesso a tale sistema sono identificati dall'Ufficio Servizi Generali e IT sotto la supervisione dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE E

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025.

MARINE INTERIORS S.P.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiorsi seguenti reati:

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE (ART. 55 D.LGS. 81/2008)

Tale disposizione prevede sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il datore di lavoro è punito con arresto da tre a sei mesi o ammenda per gravi inadempienze, quali la mancata valutazione dei rischi o la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il datore di lavoro e il dirigente sono inoltre sanzionati con arresto da due a quattro mesi o ammenda per violazioni relative agli obblighi di informazione, formazione, gestione delle emergenze, primo soccorso, e misure di prevenzione. Le pene variano in funzione della gravità e del tipo di obbligo violato, con importi che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della

Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lg. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), presso le Sedi della Società e le Unità distaccate presso i cantieri navali.
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) con riferimento:
 - contratti di appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori, manutenzioni straordinarie, installazioni impianti o macchinari e ampliamento impianti;
 - gestione dell'operatività nei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV per attività edili e/o impiantistiche presso i punti, gli uffici e il sito logistico.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede ed unità produttiva, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche attraverso una politica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e conforme ai requisiti previsti dalla Norma UNI ISO 45001: 2018.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub - Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e best practice affermatesi a livello nazionale ed internazionale;

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza. Tale monitoraggio deve essere svolto su 2 livelli:
 1. monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, in termini di autocontrollo, da parte di ciascun dipendente preposto o dirigente;
 2. monitoraggio, svolto periodicamente, dal personale dirigente responsabile, che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE F

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI
(art. 25 OCTIES.1)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.

Per affinità e contiguità, questa stessa sezione tratta anche dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 184/2021.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors S.p.A i seguenti reati:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé od ad altri un profitto.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Il reato può essere realizzato da chiunque fittiziamente attribuisca ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

Il reato può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura. A titolo esemplificativo, si può citare la cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Solitamente è presente una c.d. «testa di legno» che risponde del medesimo reato a titolo di concorso; ovviamente può rispondere del reato in concorso anche il professionista che ha progettato l'operazione simulata. Per questi motivi il reato ben difficilmente può essere commesso nell'ambito di Marine Interiors s.p.a., adeguatamente tutelata dalla sua architettura societaria e dal controllo del capitale da parte della Capogruppo. Il presente reato viene qui richiamato solo per completezza, non essendo presente nella matrice rischio reati.

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.);

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte: 1. la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri; 2. la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento; 3. infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si tratta in questi ultimi casi di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Anche in questo caso, per il business che caratterizza la società, il presente reato viene qui richiamato solo per completezza, non essendo presente nella matrice rischio reati.

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.);

La norma punisce chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001). Tuttavia, considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio di Marine Interiors S.p.A.

Anche in questo caso, per il business che caratterizza la società, il presente reato viene qui richiamato solo per completezza, non essendo presente nella matrice rischio reati.

FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640-TER C.P.);

La norma punisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche in questo caso, per il business che caratterizza la società, il presente reato viene qui richiamato solo per completezza, non essendo presente nella matrice rischio reati.

OGNI ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO IL PATRIMONIO O CHE COMUNQUE OFFENDE IL PATRIMONIO PREVISTO DAL CODICE PENALE, QUANDO HA AD OGGETTO STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente, in quanto la norma dispone la sanzionabilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica (Titolo VII c.p.), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (Titolo XIII c.p.) previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Tale disposto intende evidentemente responsabilizzare l'ente per tutti gli altri reati riguardanti gli «strumenti di pagamento diversi dai contanti» previsti dalla direttiva europea che a sua volta fa espresso riferimento al «furto o altra illecita appropriazione» degli strumenti materiali e all'«ottenimento illecito» di quelli immateriali; ipotesi queste che vanno sanzionate in quanto «preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dal contante».

Anche in questo caso, per il business che caratterizza la società, il presente reato viene qui richiamato solo per completezza, non essendo presente nella matrice rischio reati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, di autoriciclaggio nonché delle altre fattispecie penali trattate in questa Parte Speciale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Va sottolineato come l'art. 3 del d.lgs.184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel Decreto l'art. 25-octies 1, la cui numerazione vuole sottolineare lo stretto collegamento con i reati di riciclaggio previsti all'art. 25 octies.

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», chiarendo ulteriormente che:

- i) per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma);
- ii) la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi

quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Acquisto di materiali/prodotti necessari alla produzione di pareti e soffitti (pannelli) delle cabine.
- Acquisto di materiali/prodotti necessari alla produzione dei box igiene delle cabine.
- Gestione degli acquisti di:
 - arredi;
 - materiali e/o prestazioni di varia natura;al fine di soddisfare le Richieste d'Acquisto, o fabbisogni, emesse dalle Funzioni competenti.
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Gestione della fiscalità.
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, con particolare riguardo alla Gestione impropria dei pagamenti fatture. In particolare, utilizzando strumenti di pagamento non intestati alla Società:
 - pagamento di importi maggiori o importi non dovuti;
 - ricezione denaro proveniente da attività illecite;
 - impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita.
- Gestione della movimentazione dei conti correnti bancari, anche con riferimento ai pagamenti intercompany.
- Accesso sistemi informativi interni, con particolare riguardo all'accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di
 - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi
 - danneggiare/alterare i dati ivi contenuti o il sistema (es per coprire inefficienze o comportamenti illeciti nell'autorizzazione degli acquisti interni)
 - effettuare un trasferimento illecito di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Controllo accessi sistemi informativi interni: in particolare il mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e la mancata tracciabilità degli stessi.
- Gestione/acquisto banche dati e software aziendali, con il rischio di abusivo utilizzo/detenzione di banche dati/software.
- Gestione, sviluppo Sistemi informativi interni, con il rischio di non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informativi interni (es. danneggiare il sistema accessi per impedirne la consultazione o sviluppare un software per commettere attività illecite)

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- deve essere rispettato il limite di 5.000 euro per il pagamento in contanti (Legge 29 dicembre 2022 n. 197);
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Si richiamano poi integralmente i principi generali di comportamento previsti alla precedente parte speciale B relativa ai reati informatici.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze e gestione dei flussi monetari e finanziari.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi

- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscatto. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità e definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'ufficio dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- per le operazioni infragruppo sono formalizzati specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti;
- il calcolo delle imposte è verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- le valutazioni sulla sostenibilità dell'investimento di acquisti e di vendita di azioni proprie o di società terze sono adeguatamente documentate e tracciate, unitamente alla definizione dei piani industriali a supporto delle stesse.

In sintesi, la società si è dotata di procedure interne che disciplinano il ciclo passivo per gli acquisti di beni e servizi e la gestione della tesoreria, elaborate nel rispetto della segregazione dei compiti e delle

funzioni - per ciascuna fase sono individuati i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, oltre che controlli gerarchici nell'ambito dell'autorizzazione al pagamento.

Inoltre, per quanto riguarda i beni, al ricevimento della merce è verificata la presenza a sistema di un ordine relativo allo stesso e la corrispondenza tra documento di trasporto e ordine

Per quanto riguarda la fatturazione di beni e servizi, sono previste contrattualmente verifiche propedeutiche al pagamento.

Sono previsti controlli specifici sul rispetto delle prescrizioni in termini di tracciabilità dei flussi finanziari e sulla corretta registrazione delle fatture ai fini fiscali

Per la gestione del ciclo passivo è utilizzato un sistema contabile che consente la tracciatura delle operazioni e non consente di duplicare la contabilizzazione di una fattura

Le fatture elettroniche sono gestite attraverso il sistema di fatturazione elettronica e transitano sullo SDI; al momento della registrazione della fattura passiva il sistema contabile in automatico calcola la data di pagamento e la propone al pagamento. La registrazione contabile può essere effettuata solo da personale autorizzato

Sono previsti controlli specifici da parte del Dirigente competente

- sul corretto inserimento delle fatture nel sistema contabile;
- sulla regolarità formale della fattura
- sulla congruità tra quanto fatturato e quanto validato nel sistema di contabilità
- in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sulla corretta registrazione delle fatture ai fini fiscali.

Sono previste verifiche specifiche svolte trimestralmente dal soggetto incaricato della funzione di revisione legale.

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Si richiamano poi integralmente le procedure di controllo previste alla precedente parte speciale B relativa ai reati informatici.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE G

**REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
(ART 25 NOVIES)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.P.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171-BIS, LEGGE 633/41)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Relativamente al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, la giurisprudenza ha rilevato che tra le fattispecie di cui agli artt. 171-ter della legge n. 633/1941 e 648 c.p. non è ravvisabile un rapporto di specialità, bensì un'ipotesi di concorso materiale, evidenziandosi, da un lato, la diversa obiettività

giuridica delle norme incriminatrici, la prima volta a proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio, la seconda diretta a proteggere l'inviolabilità del patrimonio dei consociati, dall'altro, la diversità delle condotte criminose sotto il profilo strutturale e cronologico.

Relativamente alla condotta dell'art. 171 bis comma 1° l. n. 633 del 1941 (integrata dai d.lgs. n. 518 del 1992 e n. 169 del 1999) in tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software. La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie: realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio; duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso; utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; "download" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171-SEPTIES L.633/41)

È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In aggiunta, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi e brochure pubblicitari, o per la realizzazione di eventi quali cerimonie;
- Riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione al pubblico di supporti video fonici, radiofonici o musicali in occasione di eventi quali cerimonie;
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati, quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società, in aggiunta principi di controllo riportati nella Parte Speciale B – Reati Informatici.

Pur se non di immediato riflesso in materia di responsabilità amministrativa, va segnalato che la legge n. 102 del 2023 ha introdotto diverse modifiche al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005). Tra le novità di maggior rilievo si evidenziano, in materia di marchi, l'estensione del divieto di registrare come marchi anche i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale:

- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- il personale incaricato della Società predispone le attività di controllo e di monitoraggio relativamente ai materiali audio visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione della Società e provvede al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;
- documenti o le informazioni che costituiscono per l'azienda "*know how*" aziendale tecnico o commerciale protetto non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ente di appartenenza; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura standard volta ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio intellettuale della Società e della Corporate;
- i contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale.
- la Società gestisce, anche con la collaborazione di consulenti esterni il processo di predisposizione delle domande di brevetto ed effettua un monitoraggio periodico dello stato del brevetto;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie prevedono inoltre l'inserimento di apposite clausole che vincolano l'agenzia di comunicazione al rispetto dei principi fondamentali del Codice di Comportamento della Società;
- gli acquisti di software sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni agli uffici competenti della Capogruppo.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE H

**REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O
A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(ART. 25 DECIES)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25 decies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Marine Interiors il seguente reato:

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'attività che la Società ha individuato come sensibile, nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tale attività è di seguito riepilogata:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento e della Policy Anticorruzione, nello svolgimento dell'attività sensibile sopra citata, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati nella Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria all'interno delle attività sensibili identificate.

In aggiunta tali previsioni, la Società definisce i ruoli e le responsabilità nelle singole fasi di gestione del contenzioso, dalla nomina dei legali incaricati di assistere la Società alla fase di giudizio.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE I

REATI AMBIENTALI (25 UNDECIES)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A. Identifica inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUES C.P.)

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ANCHE IN CONCORSO CON SOCIETÀ TERZE CUI VIENE AFFIDATO IL SERVIZIO) (ART. 256 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 152/2006)

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (IN CONCORSO) (ART. 260 D. LGS. 152/2006)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

FALSITÀ IDEOLOGICA DEL CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI, ANCHE UTILIZZATO NELL'AMBITO DEL SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, E FALSITÀ IDEOLOGICA E MATERIALE DELLA SCHEDA SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE (ART. 260-BIS D.LGS. 152/2006).

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135. Le Camere di Commercio hanno interrotto quindi qualsiasi attività legata al SISTRI. Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, enti ed imprese tenuti all'obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nel testo previgente all'introduzione del SISTRI, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del medesimo testo. Rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto (interno alle sedi aziendali), smaltimento di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze. Recupero e intermediazione non sono attività di competenza di MIC.
- Gestione degli aspetti ambientali dei processi produttivi connessi, nell'ambito delle attività cantieristiche, alla costruzione delle navi cui partecipa la Società.
- Gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;

- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi

- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita;
- le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE L

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dagli art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 CO. 12-BIS D. LGS. 286/1998)

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-duodecies, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) Se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e successiva gestione del rapporto di lavoro con personale extracomunitario.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Inoltre, ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Selezione, assunzione e gestione del personale

- La Funzione Personale gestisce correttamente e tempestivamente tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- La Funzione Personale verifica la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- La Funzione Personale effettua attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE M

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
(ART. 25-QUINQUIES)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale, richiamato dall'art. 25-*quiquies* del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Marine Interiors il seguente reato:

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Il delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-*quiquies*, dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", promulgata il 29 ottobre 2016 e entrata in vigore il 04 novembre 2016.

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato l'articolo 603-*bis* del Codice penale, ed ha aggiunto tale articolo nelle fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quiquies* del decreto 231/01 (delitti contro la personalità individuale).

L'articolo 603-*bis* del Codice penale recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento ai contratti di appalto ad imprese che operano all'interno delle unità sociali.
- Assunzione e gestione del personale dipendente.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto di:

- assumere dipendenti a condizioni contrattuali inferiori a quelle previste dai contratti nazionali di categoria;
- assegnare contratti di appalto a ditte che non rispettano le normative sul lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, norme sicurezza sul lavoro, condizioni di lavoro, ...).

PROCEDURE DI CONTROLLO

Inoltre, ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale, e gestione degli appalti ad imprese che operano all'interno delle unità sociali.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- la Funzione Personale applica nei contratti di assunzione del personale le previsioni dei vigenti contratti nazionali.

Contratti di appalto ad imprese che operano all'interno delle unità sociali:

- verifiche per le ditte di appalto come stabilite dalla procedura aziendale "Albo fornitori societario" per le ditte per cui è prevista l'iscrizione all'albo;
- applicazione dei protocolli di legalità e trasparenza con le Prefetture a livello locale e del protocollo quadro nazionale di legalità con il Ministero dell'Interno di data 27 febbraio 2017,

per consentire un controllo che consenta la massima trasparenza al sistema degli appalti e subappalti e verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze di soggetti direttamente o indirettamente legati a fenomeni devianti. In particolare, vengono estese a livello nazionale le verifiche antimafia sulle attività “ad alto rischio di infiltrazioni mafiose”, nonché viene posto un presidio rafforzato nell’ambito del contrasto al fenomeno del “caporalato”;

- verifiche documentali per le ditte di appalto e subappalto sugli aspetti societari e sui requisiti tecnici prima dell’ingresso in stabilimento, come previsto dalla procedura aziendale “Gestione accessi e controlli ditte”;
- verifiche retributive, contributive, assicurative e fiscali sul personale delle ditte d’appalto e subappalto, svolte mensilmente a campione dagli addetti dell’Ufficio Ditte di stabilimento, come previsto dalla procedura aziendale “Gestione accessi e controlli ditte”;

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE N

**REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA
(ART. 25-TERDECIES)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia, richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili". In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Marine Interiors il seguente reato:

RAZZISMO E XENOFOBIA

Il delitto di "Razzismo e xenofobia" è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-terdecies, dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017", promulgata il 27 novembre 2017 è entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

L'art. 5 comma 2 della Legge n.167 del 20 novembre 2017 recita: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente: «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. - 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. - 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Con l'entrata in vigore, in data 6 aprile 2018, del D. Lgs. n. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale) che ha abrogato l'art. 3 della Legge 654/75 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies va inteso riferito all'art. 604 bis, comma 3, c.p.¹⁾

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di

¹⁾ art. 604-bis, comma 3, c.p. *"propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ex art. 604-bis c.p.:*

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni."

genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.".

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di razzismo e xenofobia, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- donazioni, liberalità o sponsorizzazioni;
- affitti/comodati d'uso di beni immobili o parti di essi;
- selezione, assunzione e gestione del personale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto di:

- effettuare donazioni, liberalità o sponsorizzazioni ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654;
- stipulare contratti di affitti/comodati d'uso di beni immobili o parti di essi ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654;
- nel processo di selezione e assunzione del personale porre in essere comportamenti discriminatori basati sull'appartenenza etnica, nazionale o religiosa, effettiva o presunta, dei candidati.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Inoltre, ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di razzismo e xenofobia, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale effettuazione di donazioni, liberalità o sponsorizzazioni, e stipula di contratti di affitti/comodati d'uso di beni immobili o parti di essi.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure e prassi contrattuali adottate dalla Società.

Gestione di donazioni, liberalità o sponsorizzazioni:

- sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;

- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso la *Direzione Group Strategic Communication*, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

Stipula di contratti di affitto/comodato d'uso di beni immobili o parti di essi:

- i contratti, con esclusione di quelli stipulati con persone fisiche, contengono l'impegno della parte contraente al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di Marine Interiors, ed il diritto della Società a risolvere il contratto in caso di inadempienza di tale obbligo;
- i contratti contengono l'impegno del contraente a rispettare le normative vigenti;
- i contratti prevedono l'indicazione esplicita della destinazione d'uso del bene immobile concesso in affitto/comodato, con possibilità di risoluzione del contratto da parte della società in caso di modifica della destinazione d'uso.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- il processo di ricerca e selezione del personale non considera fattori (quali l'etnia, l'orientamento sessuale, la religione, le opinioni politiche,..) che potrebbero richiamare comportamenti discriminatori;
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che rispondono alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- la tracciabilità dell'iter di selezione del personale è supportata da evidenze documentali;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato e documentato attraverso apposite schede di colloquio.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE O

REATI TRIBUTARI

(ART. 25 QUINQUIESDECIES)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.P.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs.231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito di una preliminare attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

Le fattispecie di delitto presupposto previste dall'art 25 quinqüesdecies del Decreto non sono afferibili alla categoria dei c.d. reati "propri", cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge. Nel caso dei reati dichiarativi, è ragionevole ritenere che la condotta sia ascrivibile alle seguenti funzioni aziendali interessate, e cioè Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società ovvero Revisori legali.

Più in generale, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia realizzata dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Dirigenti preposti, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Dirigenti preposti, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

Nelle more della implementazione delle procedure, con la strutturazione di appositi protocolli sui flussi di informazione contabile con rilevanza fiscale all'interno dell'azienda, con distinti livelli di responsabilità, si deve considerare che la società appare adeguatamente tutelata dalla nomina di un collegio sindacale con funzioni di revisione e dal conseguente rispetto da parte di quest'ultimo dei principi contabili OIC e dei principi di revisione ISA, oltre che del codice deontologico del CNDCEC.

Non vanno poi dimenticate le già esistenti procedure in tema di redazione del bilancio, che già disimpegnano una funzione tutoria per l'azienda in conseguenza della natura presupposta del bilancio civilistico rispetto a quello fiscale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata in tema di bilancio e contabilità, sono da ritenersi potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI CHE DETERMINANO UN PASSIVO FITTIZIO UGUALE O SUPERIORE A 100 MILA EURO (ART. 2, COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 74/2000).

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI CHE DETERMINANO UN PASSIVO FITTIZIO INFERIORE A 100 MILA EURO (ART. 2, COMMA 2 BIS DECRETO LEGISLATIVO 74/2000).

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

In sintesi, i reati di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 si realizzano con la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D. LGS. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 100.000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione - anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti - è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro 2 milioni.

La responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di dichiarazione infedele commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali e diretti ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni (rif. comma 1-bis all'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231

del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. 75/2020).

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D. LGS. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore ad euro cinquantamila. Il comma 1-bis punisce la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta. La responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di omessa dichiarazione commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali e diretti ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni (rif. comma 1-bis all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231 del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. 75/2020).

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI PER IMPORTI UGUALI O SUPERIORI A 100 MILA EURO (ART. 8, COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 74/2000)

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto con l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI PER IMPORTI INFERIORI A 100 MILA EURO (ART. 8, COMMA 2 BIS DECRETO LEGISLATIVO 74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 DECRETO LEGISLATIVO 74/2000)

Il reato di cui all'art. 10 D. Lgs. 74/2000 si realizza con la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

In altri termini, l'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile. L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D. LGS. 74/2000)

Il reato si realizza con la condotta di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. La responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di indebita compensazione commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transnazionali e diretti ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni (rif. comma

1-bis all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231 del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. 75/2020).

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 DECRETO LEGISLATIVO 74/2000)

Il reato di cui all'art. 11 comma 1 e 2 D. Lgs. 74/2000 si realizza con la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero, costituito dalla condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari legati ad operazioni che hanno rilevanza fiscale.
- Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo della contabilità.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e componenti, quali a titolo esemplificativo: (a) dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali); (b) dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE); (c) Presentazione del

certificato *Generalised System of Preference* – Form A, per le merci di provenienza da paesi in via di sviluppo; (d) presentazione dei documenti previsti ai fini del traffico di perfezionamento passivo (TPP); (e) altre dichiarazioni relative al traffico doganale. Le attività di cui al presente punto rilevano ai fini dell'art. 25 quinquiesdecies solo se collegate con le risultanze di bilancio, alla base delle dichiarazioni IVA e II.DD.

- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Città Metropolitana, Regione, Unione Europea), per il conseguimento di finanziamenti relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo); (b) finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo; (c) in sede di: (i) ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara; (ii) presentazione della richiesta; (iii) verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento. Possibile rilevanza a fini fiscali, in caso di fittizietà dei documenti afferenti i costi.
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).
- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.
- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni (macchinari, componenti, ricambi) o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT).
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.
- Gestione dei rapporti con parti terze (e.g. clienti, fornitori) per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti.
- Gestione della contabilità generale e delle scritture contabili, con particolare riferimento alle attività di: (a) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; (b) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito; (c) gestione amministrativa e contabile dei cespiti; (d) gestione amministrativa delle commesse; (e) gestione amministrativa e contabile del magazzino; (f) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.).

- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: (a) operazioni straordinarie; (b) operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; (c) altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, di Bilancio Consolidato, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- In generale, tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Stipula di accordi commerciali con i clienti (nuovi o ricorrenti).
- Acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi anche in occasione di ampliamento della linea produttiva.
- Gestione degli acquisti di: (a) materie prime; (b) semilavorati; (c) componenti;
- Gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento intercompany.
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari e Iva.
- Gestione del personale dipendente.
- Gestione degli acquisti di appalti ad imprese che operano all'interno delle unità sociali.
- Gestione delle donazioni, liberalità o sponsorizzazioni.
- Attività di intermediazione o più genericamente di consulenza commerciale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice di Comportamento e della Policy Anticorruzione adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, e non solo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra Società ed Erario, oltre che al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- formalizzare linee guida rivolte alle funzioni aziendali interessate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; nonché quali controlli interni devono essere svolti su elementi forniti dal medesimo ufficio;
- disciplinare il flusso di informazioni con il collegio sindacale e l'organo incaricato della revisione legale, per consentire loro l'assolvimento delle funzioni attribuite dal codice civile, in osservanza dei principi contabili adottati e dei principi di revisione ISA, in coerenza altresì con i rispettivi codici etici e deontologici;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società, rispettando i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione non solo delle comunicazioni sociali, ma anche delle dichiarazioni fiscali;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento e le disposizioni fiscali;
- per le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie garantire la definizione di una causale espressa e la documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare premurarsi di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora ci si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci, Sindaci e Revisori;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.
- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società nell'ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti.
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Al fine di prevenire il rischio che Marine Interiors possa essere imputata per uno dei reati tributari espressamente individuati all'art. 25 quinquiesdecies del decreto legislativo 231/2001, è essenziale che dipendenti e collaboratori inseriti nella filiera che conduce dalle registrazioni contabili alle dichiarazioni fiscali osservino puntualmente le disposizioni del legislatore tributario e tengano conto degli indirizzi resi dall'Amministrazione finanziaria.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi:

- alcuni di essi, pur se attivati a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo, tuttavia costituiscono efficaci fattori di contenimento del rischio di commissione dei reati tributari nell'ambito di Marine Interiors. Occorre infatti tenere presente che è dall'utile o dalla perdita di conto economico civilistico che sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione per giungere al reddito complessivo inteso come base imponibile fiscale. Le variazioni hanno l'obiettivo principale proprio di limitare le discrezionalità nella determinazione del reddito imponibile per giungere ad una base di calcolo delle imposte circoscritta. Se l'inquinamento della fiscalità in alcune poste di bilancio comporta una distorsione dei postulati civilistici nella determinazione del risultato d'esercizio, ma anche una difficoltà dimostrativa esterna all'azienda, internamente i soggetti preposti alle decisioni devono essere consapevoli di queste distorsioni nel momento in cui i dati sono utilizzati per scelte strategiche;
- altri si riferiscono invece ai processi strumentali alla commissione dei reati quali acquisti di beni, servizi e consulenze; formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo e gestione dei flussi monetari e finanziari. In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure e prassi contrattuali adottate dalla Società.

Contabilità, Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo:

- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;

- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Ufficio Amministrazione ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura dell'Ufficio Amministrazione;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- l'Ufficio Amministrazione predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema, i profili di accesso a tale sistema sono identificati dall'Ufficio Servizi Generali e IT sotto la supervisione dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede l'acquisto del bene, servizio o consulenza, chi lo autorizza e chi esegue il pagamento;
- la fase di definizione del fabbisogno di acquisto prevede che l'Ente Richiedente definisca le specifiche tecnico / funzionali di acquisto (es. classe merceologica, descrizione sintetica,

quantità, tempistiche) e predisponga la Richiesta di Acquisto (RdA) allegando le eventuali informazioni complementari (es. eventuali potenziali fornitori);

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, le modalità di assegnazione del contratto avvengono sulla base di criteri definiti e tracciati (procedura competitiva, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi: i) in casi di procedura competitiva la short vendor list viene definita sulla base di performance e valutazioni tecnico / commerciali, ii) in caso di assegnazione diretta, sulla base di scelte adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei controlli e profili autorizzativi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;
- per le ditte incluse quelle di appalto, ove prevista la qualifica, vengono svolte verifiche come stabilito dalla procedura aziendale "Albo fornitori societario" in relazione ai requisiti tecnico-professionali, economico-finanziari e reputazionali.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione

dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);

- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- per le operazioni infragruppo sono formalizzati specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti;
- le valutazioni sulla sostenibilità dell'investimento di acquisti e di vendita di azioni proprie o di società terze sono adeguatamente documentate e tracciate, unitamente alla definizione dei piani industriali a supporto delle stesse;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;
- la gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alle Società del Gruppo (e.g. amministrazione e bilancio, assistenza fiscale, finanza e tesoreria) è regolata sulla base di appositi contratti di service.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le opportune transazioni a SAP nel rispetto delle tempistiche definite all'interno della *Travel Policy* e adeguatamente approvate.
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione.

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi:

- sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE P

REATI DI CONTRABBANDO
(ART. 25- SEXIESDECIES)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA 1,

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione dei reati e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 78 D.LGS. N. 141/2024)

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, è punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La medesima sanzione si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto.

CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 79 D.LGS. N. 141/2024)

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, è punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque, presentando una dichiarazione doganale contenente dati non veritieri, in modo da incidere sull'accertamento dei diritti di confine:

- a) introduce o fa circolare nel territorio doganale merci non unionali;
- b) fa uscire dal territorio doganale merci unionali;
- c) occulta o altera elementi rilevanti per la determinazione dei diritti doganali dovuti.

La medesima sanzione si applica anche quando la dichiarazione infedele è finalizzata a ottenere indebiti benefici fiscali o doganali.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI MARITTIMO, AEREO E NEI LAGHI DI CONFINO (ART. 80 D.LGS. N. 141/2024)

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, è punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere nel territorio doganale mediante trasporto marittimo, aereo o attraverso laghi di confine, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale;

- b) scarica o deposita merci estere in spazi portuali, aeroportuali o lacuali soggetti a vigilanza doganale, senza aver presentato dichiarazione o senza autorizzazione;
- c) occulta merci estere a bordo di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali marittimi, aeroportuali o lacuali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- e) fa uscire dal territorio doganale, nelle condizioni sopra indicate, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.

CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI (ART. 81 D.LGS. N. 141/2024)

È punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque utilizza indebitamente merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti, in violazione delle condizioni previste dalla normativa doganale.

La sanzione si applica anche quando le merci sono impiegate per finalità diverse da quelle dichiarate o autorizzate.

CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI (ART. 82 D.LGS. N. 141/2024)

È punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque esporta merci per ottenere la restituzione di diritti doganali, fornendo dichiarazioni false o omettendo informazioni rilevanti, oppure non rispetta le condizioni previste per la restituzione.

CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA E NEI REGIMI DI USO PARTICOLARE E DI PERFEZIONAMENTO (ART. 83 D.LGS. N. 141/2024)

È punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque introduce o esporta merci in regime di uso particolare o perfezionamento, omettendo dichiarazioni o fornendo dati infedeli, oppure non rispetta le condizioni imposte per tali regimi.

CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (ART. 84 D.LGS. N. 141/2024)

È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinque a dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce, detiene, trasporta o commercia tabacchi lavorati in violazione delle norme doganali, sottraendoli alla vigilanza o alla tassazione prevista.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (ART. 86 D.LGS. N. 141/2024)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o partecipa a un'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se l'associazione è armata, la pena è aumentata.

LA “RICRIMINALIZZAZIONE” DEL CONTRABBANDO

L’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 ha previsto una depenalizzazione generale per tutte le violazioni, tranne quelle espressamente escluse dallo stesso decreto, per le quali era prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, specificando, al comma 2, che qualora per la violazione, nelle ipotesi aggravate, era prevista anche una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, il reato base doveva comunque intendersi depenalizzato. “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”.

In tal modo, sono stati depenalizzati anche i reati doganali (contrabbando) sanzionati con la sola pena della multa o dell’ammenda, pur qualora, nell’ipotesi aggravata, era prevista una pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria.

L’art. 295-bis TULD prevede, inoltre, che - con esclusione dei tabacchi lavorati esteri - nelle ipotesi di contrabbando non aggravato ai sensi dell’art. 295, comma 2 (comma, come si è detto, ora integrato dalla lettera d-bis), qualora l’ammontare dei diritti di confine dovuti non sia superiore a 3.999,96 euro, la violazione si considera depenalizzata (anche nell’ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria).

Al fine di attuare la direttiva PIF, l’art. 4 del decreto introduce, per i delitti doganali, un’eccezione al D.Lgs. n. 8/2016, criminalizzando, così, condotte recentemente depenalizzate.

Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva (art. 7, paragrafo 4), le condotte considerate gravi, meritevoli di una nuova criminalizzazione, sono i casi di reati rispetto ai quali i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di 10 mila euro.

In particolare, integrando l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 8/2016 viene previsto che la depenalizzazione delle “violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” non si applica ai reati previsti dal TULD (D.P.R. n. 43/1973), “quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di contrabbando, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di importazione, esportazione (anche temporanee), relativi adempimenti e formalità nei confronti dell’Autorità Doganale e delle attività relative alle dichiarazioni doganali in genere anche attraverso l’operato degli spedizionieri incaricati dalla Società.
- Gestione dei rapporti con gli spedizionieri che operano per conto della Società;
- Gestione dei rapporti con Funzionari delle Autorità Pubbliche previsti nell’ambito delle attività di import/export.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello

svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia doganale e presentare le relative dichiarazioni in ossequio ai termini di legge;
- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le Autorità Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;
- identificare i ruoli e le figure coinvolte per la gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa doganale rilevante;
- corredare tutta la merce in esportazione e/o riesportazione, anche temporanea, di tutta la documentazione richiesta dalla normativa doganale rilevante (e.g. Certificati di Origine, Certificati di Circolazione, documentazione per prodotti soggetti a regimi speciali, etc.);
- trasmettere all'Autorità Doganale la documentazione prevista dalla normativa rilevante in materia;
- curare i rapporti con i vettori e gli spedizionieri, assicurando la corretta ricezione e sottoscrizione della documentazione richiesta ai fini doganali;
- effettuare la selezione degli spedizionieri sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità tra gli enti iscritti nell'albo professionale degli spedizionieri doganali presenti nell'Albo Fornitori della Società ed in possesso della certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).

In particolare, è fatto loro divieto di:

- importare, esportare, reimportare e riesportare, anche temporaneamente, merci e/o beni in generale in violazione della normativa doganale rilevante, anche internazionale;
- esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero di tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione;
- alterare in qualsiasi modo o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- occultare merci in vista delle ispezioni operate dall'Autorità Doganale;
- rilasciare dichiarazioni che non attestano la veridicità di quantità e qualità della merce spedita.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di contrabbando, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Acquisti di beni e servizi e consulenze;
- Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo;
- Gestione degli adempimenti doganali.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede l'acquisto del bene, servizio o consulenza, chi lo autorizza e chi esegue il pagamento;
- la fase di definizione del fabbisogno di acquisto prevede che l'Ente Richiedente definisca le specifiche tecnico / funzionali di acquisto (es. classe merceologica, descrizione sintetica, quantità, tempistiche) e predisponga la Richiesta di Acquisto (RdA) allegando le eventuali informazioni complementari (es. eventuali potenziali fornitori);
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, le modalità di assegnazione del contratto avvengono sulla base di criteri definiti e tracciati (procedura competitiva, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Risconto. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

- per le ditte incluse quelle di appalto, ove prevista la qualifica, vengono svolte verifiche come stabilito dalla procedura aziendale "Albo fornitori societario" in relazione ai requisiti tecnico-professionali, economico-finanziari e reputazionali.

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, da soggetti da questa appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile, archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica,

in aggiunta a quanto sopra, e con specifico riferimento ai reati di contrabbando:

- la Società assicura il corretto espletamento delle attività connesse ai rapporti con le dogane nonché con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo delle attività di importazione e esportazione e al corretto versamento dei dazi doganali dovuti *ex lege*;
- la Società verifica la correttezza nonché la congruità della documentazione da sottoporre all'Autorità Doganale sulla base della normativa vigente in materia;
- la documentazione necessaria agli adempimenti doganali richiesti *ex lege* è sottoscritta e presentata secondo il sistema di potere e deleghe adottato dalla Società.

Gestione degli adempimenti doganali:

- la Società si avvale di spedizionieri opportunamente qualificati e in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa rilevante in materia;
- i contratti con gli spedizionieri definiscono in modo chiaro i servizi/prestazioni connessi agli adempimenti in ambito doganale;
- i contratti conclusi con i clienti definiscono in modo chiaro le obbligazioni delle parti in relazione agli adempimenti in ambito doganale.
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e componenti, quali a titolo esemplificativo: (a) dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali); (b) dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE); (c) Presentazione del certificato *Generalised System of Preference* – Form A, per le merci di provenienza da paesi in via di sviluppo; (d) presentazione dei documenti previsti ai fini del traffico di perfezionamento passivo (TPP); (e) altre dichiarazioni relative al traffico doganale. Le attività di cui al presente punto rilevano ai fini dell'art. 25 quinquiesdecies solo se collegate con le risultanze di bilancio, alla base delle dichiarazioni IVA e ILDD.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE Q

**REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
(ART. 25 BIS)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 11 DICEMBRE 2025

MARINE INTERIORS S.p.A.

VIA GENOVA, 1

34121 TRIESTE (TS)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Marine Interiors S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Marine Interiors i seguenti reati:

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE, USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (art. 473 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri, ovvero brevetti, modelli o disegni industriali, o utilizza tali beni contraffatti o alterati. La norma tutela la fede pubblica e la leale concorrenza nel mercato.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

Gestione marchi, brevetti, modelli e disegni industriali; rapporti con fornitori e subfornitori; attività di progettazione e sviluppo.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento al reato di contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, è fatto divieto di:

- utilizzare marchi, brevetti, modelli o disegni senza titolo o autorizzazione;
- acquistare, commercializzare o distribuire prodotti contraffatti o alterati;
- omettere le verifiche preventive sulla titolarità dei diritti di proprietà industriale dei fornitori e dei partner commerciali;
- porre in essere condotte che possano indurre in errore clienti, fornitori o terzi circa l'originalità dei prodotti.

In aggiunta, è richiesto il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di proprietà industriale e tutela dei marchi e brevetti.

Eventuali dubbi sulla legittimità dell'uso di segni distintivi o brevetti devono essere immediatamente segnalati alla Funzione Legale per gli opportuni approfondimenti.